

Regolamento d'assicurazione della Cassa pensioni Swatch Group

Neuchâtel, versione del 1° gennaio 2018

SOMMARIO

Abbreviazioni e denominazioni utilizzate.....	4
---	---

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1	Nome, scopo e definizioni	5
Art. 2	Registrazione LPP e sorveglianza.....	5

Titolo II Condizioni di assicurazione

2.1 Affiliazione alla Cassa

Art. 3	Principio	5
Art. 4	Inizio dell'affiliazione	6
Art. 5	Informazioni all'entrata in servizio	6
Art. 6	Affiliazione dopo il 1° gennaio che segue il 24° compleanno	7
Art. 7	Acquisto di prestazioni	7
Art. 8	Finanziamento del pensionamento anticipato	8
Art. 9	Fine dell'affiliazione	9
Art. 10	(Soppresso)	9

2.2 Definizioni

Art. 11	Pensionamento regolamentare	9
Art. 12	Stipendio annuo - stipendio contributivo.....	10

2.3 Prestazioni della Cassa

2.3.1 Generalità

Art. 13	Genere di prestazioni	10
Art. 14	Pagamento	11
Art. 15	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	11
Art. 16	Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso	12
Art. 17	Diritti contro il terzo responsabile	13
Art. 18	Colpa grave dell'avente diritto	13
Art. 19	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	13
Art. 20	Prescrizione	14

2.3.2 Rendita di vecchiaia

Art. 21	Diritto alla rendita	14
Art. 22	Importo della rendita di vecchiaia acquisita	14
Art. 23	Importo della rendita di vecchiaia assicurata.....	14
Art. 24	Pensionamento anticipato	14
Art. 25	Pensionamento differito	15
Art. 25a	Pensionamento parziale.....	15
Art. 26	Pagamento in capitale.....	16

2.3.3 Rendita d'invalidità

Art. 27	Accertamento dell'invalidità.....	17
Art. 28	Diritto alla rendita	17

Art. 29	Importo della rendita completa	17
Art. 30	Importo della rendita parziale	18
Art. 31	Modifica del grado d'invalidità	18
2.3.4	<u>Liberazione dal pagamento dei contributi</u>	
Art. 32	Principio	18
2.3.5	<u>Rendita ai superstiti</u>	
Art. 33	Diritto alla rendita al coniuge superstite	18
Art. 34	Importo della rendita al coniuge superstite	19
Art. 35	Nuovo matrimonio del coniuge superstite	19
Art. 36	Diritto alla rendita al partner superstite	19
Art. 37	Inizio e fine del diritto alla rendita al partner superstite	20
Art. 38	Importo della rendita al partner superstite	20
2.3.6	<u>Rendita per figlio</u>	
Art. 39	Aventi diritto	21
Art. 40	Figli	21
Art. 41	Diritto alla rendita	21
Art. 42	Importo della rendita	21
2.3.7	<u>Indennità funeraria (soppressa a partire dal 1° maggio 2018)</u>	
Art. 43	Generalità (soppresso a partire dal 1° maggio 2018)	22
Art. 44	Aventi diritto (soppresso a partire dal 1° maggio 2018)	22
Art. 45	Importo (soppresso a partire dal 1° maggio 2018)	22
2.3.8	<u>Capitale al decesso</u>	
Art. 46	Generalità	23
Art. 47	Aventi diritto	23
Art. 48	Importo	23
2.3.9	<u>Prestazioni in caso di divorzio o in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata</u>	
Art. 49	Diritto alle prestazioni dei superstiti	24
Art. 50	Trasferimento della prestazione di libero passaggio e rendita vitalizia	24
2.3.10	<u>Prestazione di libero passaggio</u>	
Art. 51	Fine dell'affiliazione prima del 1° gennaio seguente il 24° compleanno	25
Art. 52	Fine dell'affiliazione dopo il 1° gennaio seguente il 24° compleanno	25
Art. 53	Importo della prestazione di libero passaggio	26
Art. 54	Importo minimo della prestazione di libero passaggio	26
Art. 55	Assegnazione della prestazione di libero passaggio	26
Art. 56	Pagamento in contanti	27
Art. 57	Fine dell'assicurazione presso la Cassa	27
2.4	Promozione della proprietà d'abitazioni	
Art. 58	Prelievo anticipato	27
Art. 59	Costituzione in pegno	28

2.5 Introiti della Cassa

Art. 60	Contributo dell'assicurato	29
Art. 61	Contributo del datore di lavoro	30
Art. 62	Utilizzo dei fondi liberi	30
Art. 63	Congedo	30
Art. 64	Bilancio tecnico	30

Titolo III Disposizioni speciali

Art. 65	Tasso d'interesse	31
Art. 66	Certificato d'assicurazione	31

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 67	Modifica del regolamento	31
Art. 68	Interpretazione	31
Art. 69	Foro e diritto applicabile	32
Art. 70	Lingua	32
Art. 71	Disposizioni transitorie	32
Art. 72	Entrata in vigore	32

Allegati

- A Prestazione di libero passaggio (art. 7 cpv. 3 e 53 cpv. 1)
- B Rendita di vecchiaia acquisita (art. 22 cpv. 2)
- C Conversione del capitale e delle rendite di vecchiaia differite non corrisposte in rendita complementare (art. 8 cpv. 4 lett. a e art. 25 cpv. 3)

Gli allegati precitati fanno parte integrante del presente regolamento

ABBREVIAZIONI E DENOMINAZIONI UTILIZZATE

AI	assicurazione per l'invalidità
AINF	assicurazione contro gli infortuni
AM	assicurazione militare
art.	articolo
assicurato	collaboratore ammesso nella Cassa
AVS	assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera
Cassa (pensioni)	Cassa pensioni Swatch Group
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 210)
cpv.	capoverso
datore di lavoro	Swatch Group e altre aziende affiliate alla Cassa pensioni Swatch Group
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (RS 831.20)
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981(RS 832.20)
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (RS 833.1)
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (RS 831.10)
lett.	lettera
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (RS 831.42)
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (RS 831.40)
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (RS 211.231)
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (RS 831.425)
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (RS 831.441.1)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
unione domestica registrata	unione domestica registrata di coppie omosessuali ai sensi della LUD

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Nome, scopo e definizioni

- ¹ La Cassa pensioni Swatch Group (di seguito denominata: "la Cassa"), è un istituto di previdenza che partecipa all'attuazione del regime dell'assicurazione obbligatoria introdotto dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.
- ² La Cassa è gestita secondo il principio del "primato dei contributi" ai sensi dell'art. 15 LFLP.
- ³ Le designazioni di persone al maschile si applicano ai due sessi nel presente regolamento.
- ⁴ Le disposizioni previste per i coniugi nel presente regolamento si applicano alle persone che hanno costituito una unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004. Ne consegue che:
 - finché dura una unione domestica registrata, questa è assimilabile a un matrimonio;
 - nel caso di decesso del partner, il partner sopravvissuto è considerato a tutti gli effetti come un coniuge;
 - lo scioglimento giudiziale di una unione domestica registrata è considerato a tutti gli effetti come un divorzio.

Art. 2 Registrazione LPP e sorveglianza

- ¹ La Cassa è iscritta al registro della previdenza professionale in applicazione dell'art. 48 LPP.
- ² Nella sua qualità di istituto di previdenza registrato, la Cassa concede in tutti i casi almeno le prestazioni legali minime prescritte dalla LPP. A tal fine, la Cassa tiene per ogni assicurato un conto testimone, nel quale è indicato in ogni momento l'avere di vecchiaia accumulato, e nel quale figurano le prestazioni minime ai sensi della LPP.
- ³ La Cassa è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità di sorveglianza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale, la cui sede è a Losanna.

Titolo II

Condizioni di assicurazione

2.1. Affiliazione alla Cassa

Art. 3 Principio

- ¹ L'affiliazione alla Cassa è obbligatoria per tutti i salariati delle imprese svizzere della Swatch Group, ad eccezione di coloro:
 - a) che sono assunti per una durata limitata, non superiore ai 3 mesi. E' riservato l'art. 4 cpv. 3;

- b) il cui stipendio annuo secondo l'art. 12 è inferiore all'importo annuo della rendita di vecchiaia completa minima dell'AVS, ad eccezione delle persone in formazione sotto contratto di tirocinio;
 - c) che esercitano un'attività accessoria, se sottostanno già all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa principale, o se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - d) la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole, e che continuano a beneficiare di misure di previdenza sufficienti all'estero, a condizione che presentino una domanda ad hoc alla Cassa, fatta riserva di trattati internazionali;
 - e) che, al momento della loro entrata in servizio, sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi della LAI, oltrechè le persone che restano assicurate a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 26a LPP.
- ² Il Consiglio di fondazione, in accordo con la Swatch Group, può ugualmente decidere di estendere l'attività della Cassa ai salariati di imprese svizzere finanziariamente o economicamente strettamente legate alla Swatch Group. In questo caso, delle convenzioni saranno concluse con le suddette imprese. In caso di scioglimento della convenzione per adesione da parte di un datore di lavoro o della Cassa, la permanenza dei pensionati presso la Cassa o il loro trasferimento nel nuovo istituto di previdenza saranno trattati conformemente all'art. 53e LPP.

Art. 4 Inizio dell'affiliazione

- ¹ L'affiliazione alla Cassa avviene al momento dell'entrata in servizio. Essa comporta l'acquisizione della qualità di assicurato.
- ² Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o che coincide con questo, l'assicurazione si estende unicamente alla copertura dei rischi d'invalidità e di decesso (di seguito denominata: assicurazione rischi). Dal 1° gennaio che segue il 24° compleanno, essa si estende ugualmente alla vecchiaia (di seguito denominata: assicurazione completa).
- ³ I salariati assunti per un periodo limitato sono affiliati alla Cassa, se:
- a) il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi senza che ci sia interruzione del rapporto. In tal caso l'affiliazione alla Cassa interviene dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
 - b) sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi. In tal caso, l'affiliazione alla Cassa interviene dall'inizio del quarto mese di lavoro. Se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'affiliazione alla Cassa interviene contemporaneamente al rapporto di lavoro.
- ⁴ Per i salariati il cui stipendio annuo secondo l'art. 12 è inferiore, il giorno dell'entrata in servizio, all'importo minimo secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. b, l'affiliazione alla Cassa interviene il primo giorno del mese a partire dal quale lo stipendio annuo secondo l'art. 12 eccede quest'importo.

Art. 5 Informazioni all'entrata in servizio

- ¹ Alla sua entrata in servizio, il salariato deve fornire alla Cassa tutte le informazioni sulla sua situazione personale in materia di previdenza, in particolare:

- il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza del suo datore di lavoro precedente, oppure eventualmente il nome e l'indirizzo dell'istituto di libero passaggio presso il quale il salariato dispone di un avere di libero passaggio, nonché la forma della previdenza;
- gli acquisti eventuali di prestazioni effettuati a spese dell'assicurato negli ultimi 3 anni che precedono l'affiliazione;
- l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, la parte di quest'ultima costituita dall'avere di vecchiaia secondo la LPP e, se ha già compiuto 50 anni, la parte della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
- se è coniugato o ha costituito una unione domestica registrata, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del suo matrimonio o della costituzione della unione domestica registrata;
- l'eventuale importo, compresa la parte dell'avere di vecchiaia secondo la LPP che, in seguito ad un prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, non è ancora stato rimborsato, la designazione dell'abitazione oggetto dell'acquisto e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
- il montante della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la data di questo prelievo;
- l'eventuale importo costituito in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione oggetto dell'acquisto e il nome del creditore pignoratizio;
- l'eventuale prestazione di libero passaggio, compresa la parte dell'avere di vecchiaia secondo la LPP, trasferita in favore del coniuge divorziato ai sensi dell'art. 22 LFLP.

² I salariati coniugati al 1° gennaio 1995 che non sono in grado di informare la Cassa sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio, comunicano alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995, come pure la data alla quale quest'importo è stato calcolato.

Art. 6 Affiliazione dopo il 1° gennaio che segue il 24° compleanno

Se un salariato entra in servizio dopo il 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno, la Cassa gli riconosce il diritto all'acquisto della totalità o di parte delle prestazioni relative alla durata che separa questa data dalla data della sua entrata in servizio, in applicazione dell'art. 7.

Art. 7 Acquisto di prestazioni

¹ Ogni nuovo assicurato che dispone di una prestazione d'uscita proveniente dall'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro o di un avere di libero passaggio deve trasferirli alla Cassa. La stessa ha il diritto di sollecitare, per conto dell'assicurato, la prestazione di libero passaggio proveniente da un rapporto di previdenza precedente, nonché il capitale proveniente da un'altra forma di previdenza, e di accreditarli all'assicurato.

² La prestazione di libero passaggio trasferita alla Cassa è destinata interamente all'acquisto di prestazioni, con effetto al giorno del versamento. Se il montante trasferito supera il

valore limite determinato in applicazione dell'art. 5, l'eccedenza è utilizzata per il finanziamento di un pensionamento anticipato conformemente all'art. 8.

- 3 L'assicurato può in ogni momento decidere di acquistare prestazioni a sue spese e in contanti, oppure utilizzando la prestazione di libero passaggio o la rendita vitalizia sotto forma di un trasferimento annuo conformemente all'art. 19j cpv. 1 OLP, che gli è attribuita in caso di divorzio e in virtù della decisione del tribunale dall'istituto di previdenza al quale è affiliato il suo ex-coniuge. Il costo dell'acquisto è determinato conformemente ai cpv. 5 e seguenti, tenuto conto dello stipendio contributivo, dell'età dell'assicurato e della tariffa riportata nell'allegato A al presente regolamento al giorno dell'acquisto.
- 4 Sono inoltre riservati gli art. 50 cpv. 2 e 58 cpv. 11.
- 5 L'importo delle prestazioni che possono essere acquistate è limitato alla teorica rendita di vecchiaia massima acquisita, calcolata applicando la tariffa che risulta dall'allegato B, dopo il 1° gennaio che segue il 24° compleanno dell'assicurato, dedotta la rendita di vecchiaia effettivamente acquisita dall'assicurato al momento dell'acquisto. Per l'applicazione dell'allegato B, si tiene conto dello stipendio contributivo e dell'età dell'assicurato al momento dell'acquisto.
- 6 L'importo d'acquisto massimo è ridotto degli averi del pilastro 3a che superano l'importo massimo fissato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e degli eventuali prelievi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, se questi montanti non possono più essere rimborsati ai sensi del cpv. 8.
- 7 Un acquisto è ammesso soltanto a condizione che il prelievo effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni sia stato rimborsato. Gli acquisti effettuati a seguito del divorzio ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 non sono soggetti a questa disposizione.
- 8 Se, in ragione della sua età, un assicurato non può più rimborsare un prelievo effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, l'acquisto è in questo caso ammesso.
- 9 Le prestazioni acquistate non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni. Questo principio è valido per tutte le forme di pagamento in contanti sotto forma di capitale. Gli acquisti effettuati a seguito del divorzio ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 non sono soggetti a questa restrizione.
- 10 Gli acquisti di persone provenienti dall'estero, che non erano mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, sono limitati durante i 5 anni seguenti l'affiliazione al 20 % all'anno dello stipendio contributivo della Cassa.
- 11 Un acquisto di prestazioni ai sensi del cpv. 3, compresi i rimborsi consecutivi a un divorzio, come pure ai sensi dell'art. 8, non è più ammesso se l'assicurato, al momento della sua domanda e del versamento, non gode della sua completa capacità di lavoro.
- 12 Sono riservate le disposizioni legali che si applicano in merito al riscatto.

Art. 8 Finanziamento del pensionamento anticipato

- 1 Oltre all'acquisto della totalità delle prestazioni regolamentari, l'assicurato ha la possibilità di effettuare versamenti supplementari con lo scopo di compensare parzialmente o interamente la riduzione delle prestazioni in caso di pensionamento anticipato, sempre che tutte le prestazioni regolamentari siano già state acquistate.

- ² Il montante che può essere acquistato è pari al valore attuale della differenza di rendita (rendita a 65 anni e rendita anticipata), scontata al tasso di interesse tecnico della Cassa all'età dell'assicurato il giorno dell'acquisto.
- ³ Se un assicurato rinuncia al pensionamento anticipato dopo aver effettuato degli acquisti a tale scopo, le prestazioni versate non dovranno superare di oltre il 5 % l'obiettivo regolamentare delle prestazioni. Se le prestazioni hanno raggiunto questo livello, la Cassa non accetterà più contributi (contributi dell'assicurato e contributi del datore di lavoro).
- ⁴ Gli acquisti effettuati al fine di compensare in parte o totalmente la riduzione della prestazione in caso di pensionamento anticipato sono remunerati di un interesse corrispondente al tasso di interesse tecnico della Cassa e sono versati:
- a) in caso di pensionamento: il montante del capitale accumulato è utilizzato per finanziare una rendita supplementare di pensionamento calcolata secondo la tariffa che figura nell'allegato C al presente regolamento. E' possibile un versamento in capitale parziale, conformemente all'art. 26;
 - b) in caso di invalidità: in capitale nella stessa proporzione della rendita di invalidità conformemente agli art. 29 e 30;
 - c) in caso di decesso: in capitale al coniuge superstite o agli aventi diritto conformemente all'art. 47;
 - d) in caso di uscita dalla Cassa: sono applicabili le disposizioni del presente regolamento relative alla prestazione di libero passaggio.

Art. 9 Fine dell'affiliazione

- ¹ L'affiliazione alla Cassa ha termine nel momento in cui cessano i rapporti di servizio, per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento, oppure quando il salario annuale minimo fissato all'art. 3 cpv. 1 lett. b non è più realizzato.
- ² La fine dell'affiliazione alla Cassa comporta la perdita della qualità d'assicurato, fatta riserva tuttavia dell'art. 57, e dell'obbligo per la Cassa di fornire all'interessato tutte le informazioni necessarie a quest'ultimo (art. 5).
- ³ In deroga al cpv. 1, l'assicurato che passa al servizio di un datore di lavoro della Swatch Group la cui sede si trova all'estero, può rimanere affiliato alla Cassa, d'accordo con il datore di lavoro interessato.

Art. 10¹

2.2. Definizioni

Art. 11 Pensionamento regolamentare

Il pensionamento regolamentare è fissato per gli uomini e per le donne al primo giorno del mese che segue il 65° compleanno.

¹ Abrogato con decisione del Consiglio di fondazione presa nel corso della seduta del 22 novembre 2017.

Art. 12 Stipendio annuo - stipendio contributivo

- ¹ Lo stipendio annuo costituisce la base per il calcolo dello stipendio contributivo. Esso è composto dello stipendio di base e di un eventuale stipendio variabile.
- ² Al giorno dell'affiliazione alla Cassa, lo stipendio di base corrisponde allo stipendio mensile o orario valido a questa data, convertito in stipendio annuo in base ai criteri contrattuali di remunerazione concordati fra il datore di lavoro e il salariato. Lo stipendio variabile corrisponde a 2/3 dello stipendio fissato in forma di abbuono annuo.
- ³ Dal 1° gennaio che segue l'affiliazione alla Cassa, lo stipendio annuo viene calcolato ogni 1° gennaio, applicando per analogia il cpv. 2, in base agli elementi di remunerazione in vigore a questa data. Lo stipendio contributivo è adattato durante l'anno civile unicamente in caso di un aumento dello stipendio annuo superiore o uguale a CHF 7'000.- o di riduzione dello stipendio annuale. Questa regola non è applicabile alle persone in formazione sotto contratto di tirocinio, o in caso di cambio di datore di lavoro; lo stipendio contributivo è adattato al momento di una modificazione dello stipendio, e/o di cambiamento del datore di lavoro.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione fissa, in accordo con la direzione della Swatch Group, gli eventuali altri elementi costitutivi dello stipendio annuo presi in considerazione per il calcolo dello stipendio contributivo.
- ⁵ Lo stipendio contributivo è pari allo stipendio annuo definito secondo il cpv. 2, arrotondato ai CHF 1'000.- superiori; è al massimo pari a CHF 320'000.-.
- ⁶ Se lo stipendio effettivamente percepito dall'assicurato diminuisce temporaneamente senza sua colpa, conformemente agli art. 324a e 329f CO, lo stipendio contributivo è mantenuto almeno durante tutto il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare lo stipendio, sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione. Quanto precede vale anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto al versamento dello stipendio, poichè sono dovute all'assicurato prestazioni di assicurazione a concorrenza di almeno l'80% dello stipendio.
- ⁷ Lo stipendio contributivo non può in nessun caso includere tutto o parte della remunerazione proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di terzi.

2.3. Prestazioni della Cassa

2.3.1. Generalità

Art. 13 Genere di prestazioni

- ¹ Alle condizioni enunciate più avanti, la Cassa assicura delle prestazioni sotto forma di:
 - a) rendita o capitale parziale di vecchiaia;
 - b) rendita d'invalidità;
 - c) liberazione dal pagamento dei contributi;
 - d) rendita al coniuge superstite;
 - e) rendita al partner superstite;
 - f) rendite per figlio;

- g) indennità funeraria (*soppressa a partire dal 1° maggio 2018*)²;
- h) capitale al decesso;
- i) prestazioni in caso di divorzio;
- j) prestazione di libero passaggio.

² Inoltre, la Cassa partecipa alla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale in conformità alle disposizioni legali.

Art. 14 Pagamento

¹ Le prestazioni della Cassa sono pagabili:

- a) le rendite: mensilmente, alla fine di ogni mese;
- b) i capitali: il più presto possibile, una volta adempiute le formalità necessarie.

² Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è la sede della Cassa. Esse sono pagate in Svizzera o all'estero presso una banca o su un conto postale a nome dell'avente diritto. Il pagamento è effettuato in franchi svizzeri e le spese bancarie sono a carico del beneficiario.

³ La Cassa può esigere la presentazione di tutti i documenti che attestano il diritto alle prestazioni; se il beneficiario non soddisfa a quest'obbligo, la Cassa è abilitata a sospendere il pagamento delle prestazioni.

⁴ La Cassa esige la restituzione delle prestazioni indebitamente versate o riscosse, conformemente all'art. 35a LPP.

^{4bis} Se il montante annuale della rendita di vecchiaia o di invalidità assicurata è inferiore al 10% del montante annuale della rendita di vecchiaia completa minima dell'AVS, rispettivamente al 6% nel caso di una rendita per coniuge o partner superstite, o al 2% nel caso di una rendita per figlio, la Cassa versa un capitale al posto delle prestazioni assicurate, determinato secondo le basi tecniche della Cassa.

⁵ Qualora la Cassa, in qualità di ultimo istituto di previdenza conosciuto, fosse provvisoriamente tenuta a prendere a suo carico delle prestazioni d'invalidità o ai superstiti, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in seguito si determina con certezza che la Cassa non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

⁶ Il coniuge creditore che ha diritto al versamento di una rendita vitalizia nell'ambito della procedura di divorzio non può chiedere che questo montante sia trasferito alla Cassa, a meno che l'assicurato abbia la possibilità di effettuare un riscatto conformemente agli art. 7 e 8.

Art. 15 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Il Consiglio di fondazione decide ogni anno, tenendo conto delle possibilità finanziarie della Cassa, se e in quale misura le rendite in corso sono adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel rapporto annuale.

² Con decisione del Consiglio di fondazione presa nel corso della seduta del 22 novembre 2017, l'indennità funeraria sarà soppressa a partire dal 1° maggio 2018 (cf. art. 43 a 45).

Art. 16 Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso

- ¹ Se l'importo totale costituito dalle prestazioni dovute dalla Cassa a un invalido, a un invalido divenuto pensionato o ai superstiti di un assicurato defunto, aumentato delle prestazioni di terzi enunciate al cpv. 3, eccede il 95 % dello stipendio annuo lordo che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto attivo, aumentato delle indennità perdute per figli, le prestazioni della Cassa saranno ridotte in misura corrispondente.
- ² Il beneficiario di prestazioni d'invalidità o al decesso deve comunicare immediatamente alla Cassa ogni eventuale modifica della sua situazione personale che potrebbe influenzare il suddetto calcolo.
- ³ Le prestazioni di terzi prese in considerazione sono:
 - le prestazioni corrisposte in applicazione della LAVS e della LAI;
 - le prestazioni corrisposte in applicazione della LAINF, nonché quelle provenienti dall'assicurazione complementare contro gli infortuni conclusa dal datore di lavoro;
 - le prestazioni dell'assicurazione militare (AM);
 - le prestazioni di qualsiasi altro istituto assicurativo o di previdenza che sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro;
 - le prestazioni degli istituti di libero passaggio;
 - lo stipendio eventualmente versato dal datore di lavoro o le relative indennità sostitutive;
 - i redditi che un invalido totale o parziale trae dall'esercizio di un'attività lucrativa, a eccezione del reddito supplementare realizzato durante l'esecuzione di un provvedimento di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI;
 - il reddito che un invalido totale o parziale potrebbe ragionevolmente trarre dall'esercizio di un'attività lucrativa. A tale scopo, la Cassa tiene in considerazione il grado della capacità al lavoro rimasta, determinata dalla decisione dell'Ufficio AI, nonché lo stipendio annuo lordo ai sensi del cpv. 1. La capacità al lavoro di un assicurato beneficiario di una rendita AI completa non è presa in considerazione. Un futuro adeguamento è possibile unicamente in base a una nuova decisione dell'Ufficio AI al momento di una revisione;
 - le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere;
 - i prelievi anticipati concessi da un istituto di previdenza precedente nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e non rimborsati, trasformati in rendita secondo le basi tecniche della Cassa;
 - la riduzione della rendita di invalidità nell'ambito della spartizione della previdenza professionale in caso di divorzio ai sensi dell'art. 124 CC;
 - la parte di rendita attribuita al coniuge creditore nell'ambito della spartizione della previdenza professionale in caso di divorzio ai sensi dell'art. 124a CC.
- ⁴ Gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menomazioni dell'integrità, i contributi di assistenza e altre prestazioni simili non sono presi in considerazione come delle prestazioni di terzi.
- ^{4bis} Le prestazioni versate al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate.

- ⁵ Se l'AVS, l'AI, l'AINF o l'AM rifiuta o riduce le sue prestazioni perché il caso d'assicurazione è stato provocato per colpa dall'avente diritto, per determinare il cumulo vengono considerate le prestazioni assicurate complete.
- ⁶ Se le prestazioni dovute dalla Cassa sono state ridotte in applicazione dell'art. 58 cpv. 8, per la determinazione del cumulo sono considerate le prestazioni che la Cassa avrebbe dovuto corrispondere se le prestazioni non fossero state ridotte a seguito delle precitate disposizioni regolamentari.
- ⁷ Se un istituto citato al cpv. 3 effettua un pagamento di capitale, per la determinazione del cumulo quest'ultimo viene commutato in rendite secondo le basi tecniche della Cassa.
- ⁸ In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa vengono ridotte nella stessa proporzione.
- ⁹ L'importo della riduzione verrà riveduto periodicamente, tenuto conto dell'evoluzione generale degli stipendi su decisione della Swatch Group da un lato, delle prestazioni, e anche della perdita o dell'insorgere del diritto ad una prestazione, dall'altro.
- ¹⁰ La parte delle prestazioni assicurate ma non versate è devoluta a favore della Cassa.
- ¹¹ Le disposizioni dell'art. 16 si applicano, dopo l'età della pensione regolamentare, all'invalido divenuto pensionato a condizione che sia beneficiario di prestazioni erogate in applicazione della LAINF, di prestazioni della LAM o di prestazioni estere equiparabili.
- ¹² La Cassa non compensa la riduzione delle prestazioni effettuata all'età della pensione in virtù dell'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM.

Art. 17 Diritti contro il terzo responsabile

- ¹ In mancanza di surrogazione legale, l'invalido o i superstiti di un defunto cedono irrevocabilmente alla Cassa, fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla Cassa, i loro diritti contro un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso.
- ² In caso di ostacolo all'esercizio della cessione, la Cassa ha il diritto di sospendere il pagamento delle sue prestazioni.

Art. 18 Colpa grave dell'avente diritto

- ¹ Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dall'avente diritto, oppure se l'assicurato si oppone ad una misura di riadattamento dell'AI, la Cassa riduce le prestazioni nella stessa proporzione.
- ² Il pagamento delle prestazioni di invalidità o di decesso sono sospese se il beneficiario subisce una pena detentiva, in Svizzera o all'estero, per tutta la durata della stessa. Le prestazioni destinate al sostentamento dei congiunti sono mantenute.

Art. 19 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

- ¹ Il diritto alle prestazioni della Cassa non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima che esse diventino esigibili. Rimangono tuttavia riservate le disposizioni del presente regolamento relative alla costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

- ² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa dal datore di lavoro solo se questi crediti hanno per oggetto contributi non detratti dallo stipendio.

Art. 20 Prescrizione

Le azioni per il recupero dei crediti si prescrivono conformemente alle disposizioni generali sulla prescrizione del Codice delle obbligazioni. L'art. 41 LPP resta applicabile in via suppletiva.

2.3.2. Rendita di vecchiaia

Art. 21 Diritto alla rendita

Il diritto alla rendita di vecchiaia ha inizio al momento del pensionamento regolamentare e si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

Art. 22 Importo della rendita di vecchiaia acquisita

- ¹ L'importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita è pari alla somma delle rendite di vecchiaia acquisite anno dopo anno, in applicazione del cpv. 2, aumentata dell'eventuale rendita di vecchiaia acquistata in applicazione dell'art. 7 e diminuita in applicazione degli art. 50 cpv.2 e 58 cpv. 8.
- ² Per ogni anno civile intero l'assicurato acquisisce una rendita di vecchiaia il cui importo risulta dalla tariffa dell'allegato B al presente regolamento, dallo stipendio contributivo dell'assicurato e dalla sua età; quest'ultima risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Per una frazione d'anno, l'importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita è calcolato pro rata temporis.

Art. 23 Importo della rendita di vecchiaia assicurata

L'importo annuo della rendita di vecchiaia assicurata è pari all'importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita al giorno del calcolo in applicazione dell'art. 22, aumentato della somma delle rendite che potranno ancora essere acquisite fino al giorno del pensionamento regolamentare se l'assicurato rimanesse in servizio fino a questa data mantenendo il suo ultimo stipendio contributivo.

Art. 24 Pensionamento anticipato

- ¹ Se un assicurato lascia il servizio presso il suo datore di lavoro prima del giorno del pensionamento regolamentare, ma comunque dopo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto l'età di 60 anni, cessa di versare contributi ed è immediatamente messo a beneficio di una rendita di vecchiaia anticipata, a condizione che :
- la sua prestazione di libero passaggio secondo gli art. 53 e 54 non sia trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, su richiesta dell'interessato o dell'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, o
 - l'assicurato non chieda di mantenere la sua previdenza in una forma ammessa dalla legge, se è alla ricerca di un nuovo impiego.

- ² L'assicurato, tramite il datore di lavoro, deve comunicare alla Cassa la sua volontà di essere messo a beneficio di una rendita anticipata almeno due mesi prima che nasca il diritto.
- ³ L'importo annuo della rendita di vecchiaia anticipata è pari all'importo della rendita di vecchiaia acquisita alla fine dell'affiliazione, in applicazione dell'art. 22 cpv. 1, moltiplicato per i seguenti tassi, tenendo conto dell'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi.

Età dell'assicurato	Importo della rendita di vecchiaia anticipata in % della rendita acquisita secondo l'art. 22 cpv. 1
65	100.0 %
64	98.0 %
63	96.0 %
62	94.0 %
61	92.0 %
60	90.0 %

- ⁴ In deroga al cpv. 1, l'assicurato può differire la data a partire dalla quale la rendita di vecchiaia viene versata, al più tardi tuttavia fino al giorno del pensionamento regolamentare; in tal caso, il tasso applicabile in virtù del cpv. 3 è quello risultante dall'età in cui inizia il versamento della rendita di vecchiaia.
- ⁵ In caso di versamento differito delle prestazioni di vecchiaia, il pagamento in capitale non è ammesso (art. 26 cpv. 4).

Art. 25 Pensionamento differito

- ¹ L'assicurato che rimane in servizio dopo il giorno del pensionamento regolamentare continua a versare contributi.
- ² Il pagamento della rendita di vecchiaia è differito fino alla fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre l'età di 70 anni.
- ³ Il capitale costituito dalle rendite di vecchiaia non versate, nonché dai contributi personali e del datore di lavoro fino alla fine dell'affiliazione è destinato, a questa data, ad un aumento dell'importo delle prestazioni assicurate dalla Cassa, determinato secondo le basi tecniche di quest'ultima (cf. allegato C).
- ⁴ Se l'assicurato decede prima della fine dell'affiliazione, il capitale secondo il cpv. 3 è attribuito, indipendentemente dalle disposizioni di diritto successorio, al coniuge superstite o al partner superstite che adempie le condizioni che danno diritto ad una rendita fissate agli art. 33 e 36 e, in mancanza di questi, agli aventi diritto secondo l'art. 47.

Art. 25a Pensionamento parziale

- ¹ L'assicurato che soddisfa le condizioni del pensionamento (art. 23 a 25) può, a sua richiesta e con l'accordo imperativo del datore di lavoro, beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale, a condizione che il suo stipendio contributivo diminuisca di almeno il 25% rispetto a una attività a tempo pieno, e che sia superiore allo stipendio annuo minimo secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. b.

- ² L'assicurato beneficiario di una rendita di vecchiaia parziale della Cassa è trattato come:
- un pensionato per la parte dello stipendio contributivo corrispondente al tasso di pensionamento;
 - un assicurato attivo per la parte dello stipendio contributivo corrispondente allo stipendio realizzato.
- ³ Se un assicurato beneficiario di una rendita di vecchiaia parziale della Cassa cessa i rapporti di servizio esistenti con il suo datore di lavoro prima dell'età di pensionamento regolamentare, le disposizioni del presente regolamento relative alla prestazione di libero passaggio sono applicabili alla parte di stipendio contributivo corrispondente allo stipendio realizzato. All'età di pensionamento regolamentare, l'assicurato è immediatamente beneficiario di una rendita di vecchiaia.
- ⁴ L'assicurato non può in nessun caso differire il pagamento della rendita di vecchiaia parziale e il pagamento in capitale è escluso.
- ⁵ Il tasso di pensionamento corrisponde al rapporto tra la diminuzione dello stipendio contributivo e lo stipendio contributivo prima della diminuzione.
- ⁶ A ogni riduzione dello stipendio contributivo di almeno il 25 % rispetto a una attività a tempo pieno, l'assicurato può chiedere di beneficiare di un pensionamento parziale complementare.
- ⁷ Il capitale accumulato allo scopo di compensare parzialmente o integralmente la riduzione della prestazione in caso di pensionamento ai sensi dell'art. 8 è utilizzato proporzionalmente al tasso di pensionamento per il pensionamento parziale. Il saldo continua a essere accumulato per la parte di stipendio realizzato.

Art. 26 Pagamento in capitale

- ¹ L'assicurato può esigere, allorché è messo a beneficio della rendita di vecchiaia, il pagamento in capitale di una parte della sua prestazione di libero passaggio, al massimo tuttavia il 50 %, a condizione che:
- renda nota la sua volontà per iscritto alla Cassa almeno tre mesi prima della concessione della rendita di vecchiaia;
 - non gli sia concessa una rendita di vecchiaia consecutiva ad una rendita d'invalidità, in applicazione dell'art. 28 cpv. 1;
 - se è coniugato, il suo coniuge dia il suo consenso scritto.
- ² La rendita di vecchiaia è ridotta proporzionalmente alla percentuale della prestazione di libero passaggio versata sotto forma di capitale. Sul capitale non è dovuto nessun interesse.
- ³ Il pagamento in capitale estingue ogni diritto ad altre prestazioni della Cassa calcolate sulla parte convertita in capitale.
- ⁴ In caso di versamento differito delle prestazioni di vecchiaia secondo l'art. 24 cpv. 4, è escluso il pagamento in capitale.

2.3.3. Rendita d'invalidità

Art. 27 Accertamento dell'invalidità

- ¹ L'assicurato la cui invalidità è accertata ai sensi dell'AI, viene considerato invalido anche dalla Cassa, a partire dalla stessa data e nella stessa misura, ammesso che fosse affiliato alla Cassa quando è cominciata l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità.
- ² La Cassa può, entro i 30 giorni dalla ricezione della notifica della decisione dell'Ufficio AI, presentare ricorso contro tale decisione.
- ³ In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato non può più essere riconosciuto invalido dalla Cassa, a meno che l'incapacità di lavoro non sia cominciata prima del pensionamento.

Art. 28 Diritto alla rendita

- ¹ Il diritto alla rendita d'invalidità ha inizio il giorno in cui viene riconosciuto il diritto alla rendita AI, e si estingue, su riserva dell'art. 26a LPP, il giorno in cui cessa il diritto a quest'ultima. Al giorno del pensionamento regolamentare, l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia dello stesso importo.
- ² In deroga al cpv. 1, la rendita d'invalidità della Cassa non è corrisposta fintantoché l'assicurato percepisce il suo stipendio o le indennità giornaliere sostitutive, sempre che queste ultime ammontino almeno all'80 % dello stipendio, e che siano state finanziate per almeno il 50 % dal datore di lavoro.
- ³ Allorché l'AI sospende il versamento della rendita di invalidità intera o parziale in ragione del paese di domicilio e di residenza abituale dell'assicurato, le prestazioni della Cassa si limitano alle prestazioni LPP. Rimangono riservate le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali.

Art. 29 Importo della rendita completa

- ¹ Al diritto alla rendita completa dell'AI corrisponde il diritto alla rendita completa della Cassa.
- ² L'importo annuo della rendita completa d'invalidità della Cassa è pari all'importo annuo della rendita di vecchiaia che l'assicurato avrebbe percepito il giorno del pensionamento regolamentare, in applicazione dell'art. 23, se fosse rimasto in servizio fino a quella data mantenendo il suo ultimo stipendio contributivo.
- ³ Una variazione dello stipendio contributivo sopravvenuta dopo l'inizio dell'incapacità di lavoro all'origine dell'invalidità non è presa in considerazione per la determinazione delle prestazioni dovute per il caso di assicurazione.
- ⁴ La rendita di invalidità è adattata se un montante ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC è trasferito nell'ambito della spartizione della previdenza professionale in caso di divorzio (art. 24 cpv. 5 LPP).
- ⁵ La riduzione della rendita è calcolata secondo le disposizioni regolamentari della rendita di vecchiaia (art. 23) e della rendita di invalidità (art. 29 cpv. 2) in vigore al momento della data di introduzione della procedura di divorzio. La riduzione della rendita di vecchiaia acquisita e dei versamenti personali è determinata conformemente all'art. 50 cpv. 2 e 3. Per il resto, sono applicabili le disposizioni di diritto federale (art. 19 OPP 2).

Art. 30 Importo della rendita parziale

- ¹ Al diritto alla rendita parziale dell'AI corrisponde il diritto ad una rendita parziale della Cassa, dello stesso tasso, il quale è applicabile all'importo annuo della rendita completa secondo l'art. 29.
- ² L'assicurato beneficiario di una rendita parziale d'invalidità della Cassa viene trattato come:
 - un assicurato invalido per la parte di stipendio contributivo corrispondente al tasso della rendita di invalidità corrisposta dall'AI conformemente all'art. 29 cpv. 2 e 3;
 - un assicurato attivo per la parte di stipendio contributivo che corrisponde allo stipendio realizzato.
- ³ Se un assicurato beneficiario di una rendita parziale d'invalidità della Cassa lascia il servizio presso il suo datore di lavoro, le disposizioni del presente regolamento relative alla prestazione di libero passaggio sono applicabili alla parte dello stipendio contributivo che corrisponde allo stipendio realizzato.

Art. 31 Modifica del grado d'invalidità

- ¹ Se il grado d'invalidità di un assicurato si modifica e comporta un cambiamento del tasso della rendita corrisposta dall'AI, la rendita d'invalidità della Cassa è adeguata in conseguenza, tranne che per gli assicurati che beneficiano del mantenimento provvisorio dell'assicurazione conformemente all'art. 26a LPP.
- ² Un aumento del grado di invalidità comporta un aumento corrispondente della rendita di invalidità limitata all'importo minimo secondo la LPP, a condizione che il peggioramento sia dovuto alla causa che ha provocato l'invalidità iniziale, e che la rendita di invalidità minima secondo la LPP sia superiore alla rendita di invalidità versata dalla Cassa.

2.3.4. Liberazione dal pagamento dei contributi

Art. 32 Principio

- ¹ L'assicurato è liberato dal pagamento dei contributi, conformemente all'art. 60 cpv. 1, a partire dalla data in cui è riconosciuto invalido dall'AI.
- ² I contributi che l'assicurato avrebbe dovuto versare alla Cassa da quella data se non fosse stato riconosciuto invalido sono presi a carico dalla Cassa per tutto il tempo durante il quale è riconosciuto invalido dall'AI; essi sono considerati come contributi dell'assicurato ai sensi dell'art. 54.

2.3.5. Rendita ai superstiti

Art. 33 Diritto alla rendita al coniuge superstite

- ¹ Se un assicurato coniugato, attivo, invalido o pensionato, decede, il suo coniuge ha diritto ad una rendita al coniuge superstite dal primo giorno del mese che segue il decesso, ma non prima del primo giorno del mese che segue quello per il quale lo stipendio mensile intero del defunto è stato versato per l'ultima volta, e fino alla fine del mese durante il quale il coniuge superstite decede o contrae nuovo matrimonio. L'art. 35 è riservato.

² Se il matrimonio era stato concluso dopo l'ultimo giorno del mese durante il quale l'assicurato ha compiuto i 65 anni, il diritto alla rendita al coniuge superstite è soggetto alla condizione che, al decesso dell'assicurato:

- a) il coniuge superstite abbia uno o più figli a carico, o
- b) il coniuge superstite abbia compiuto i 45 anni e il matrimonio sia durato almeno 5 anni.

Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna delle condizioni di cui sopra, ha allora diritto a un capitale pari a tre rendite annue secondo l'art. 34.

Art. 34 Importo della rendita al coniuge superstite

¹ L'importo annuo della rendita al coniuge superstite è pari:

a) se l'assicurato defunto era attivo:

al 60 % della rendita annua di vecchiaia che l'assicurato defunto avrebbe percepito al giorno del pensionamento regolamentare, in applicazione dell'art. 23, se fosse rimasto in servizio fino a quella data mantenendo il suo ultimo stipendio contributivo;

b) se l'assicurato defunto era invalido o pensionato:

al 60 % della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia che era assicurata a favore dell'assicurato defunto. La parte della rendita attribuita al congiunto creditore nell'ambito di una spartizione della previdenza professionale ai sensi dell'art. 124a CC non fa parte della rendita annuale d'invalidità o di vecchiaia assicurata (art. 21 cpv. 3 LPP).

² In deroga al cpv. 1, se l'età del coniuge superstite è inferiore di più di 15 anni rispetto a quella del coniuge defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto del 2 % del suo importo per ogni anno intero che eccede i 15 anni di differenza d'età; le frazioni d'anno sono conteggiate pro rata temporis.

³ Se, al momento del suo decesso, il coniuge superstite ha riscosso in forma di rendite un montante inferiore al capitale al decesso secondo l'art. 48, la differenza è versata agli aventi diritto del defunto ai sensi dell'art. 47.

Art. 35 Nuovo matrimonio del coniuge superstite

Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio ha diritto ad un versamento unico pari a una rendita annua al coniuge superstite. Questo pagamento pone fine a ogni pretesa nei confronti della Cassa.

Art. 36 Diritto alla rendita al partner superstite

¹ Al decesso di un assicurato non coniugato, attivo, invalido o pensionato, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se, al giorno del decesso, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'assicurato non era già beneficiario di una rendita vedovile ai sensi dell'art. 23 LAVS o di prestazioni simili di istituti di assicurazione sociale e/o di previdenza svizzeri e/o stranieri;
- b) l'assicurato non era già beneficiario, in virtù di una sentenza di divorzio, di una rendita o di una indennità in capitale fondata sugli art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 34 cpv. 2 e 3 LUD;

c) il partner superstite era stato designato alla Cassa dal defunto, allorché era in vita e per iscritto, quale avente diritto alla rendita al partner e se soddisfaceva le seguenti condizioni cumulative:

1. non era coniugato (con l'assicurato o con un'altra persona);
2. non aveva concluso un'unione domestica registrata secondo la LUD;
3. non aveva legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'art. 95 CC;
4. formava con l'assicurato una comunione di vita ininterrotta, con domicilio comune da almeno 5 anni, o doveva provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, nel qual caso non è richiesta la durata minima di 5 anni;
5. non è già beneficiario di una rendita vedovile ai sensi dell'art. 23 LAVS o di prestazioni simili di istituti di assicurazione sociale e/o di previdenza svizzeri e/o stranieri;
6. non è beneficiario, in virtù di una sentenza di divorzio, di una rendita o di una liquidazione in capitale in luogo di una rendita vitalizia fondata sugli art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 34 cpv. 2 e 3 LUD.

² Incombe alla persona che fa valere il suo diritto nei confronti della Cassa di fornire la prova secondo cui soddisfa le condizioni suddette. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:

- a) per le condizioni dei n. 1 – 3: atti di stato civile di entrambi i partner;
- b) per la condizione del n. 4: certificato di domicilio e/o contratto di locazione;
- c) per la presenza di un figlio comune: atto di nascita del figlio;
- d) per il mantenimento del figlio: attestato dell'Ufficio dei minorenni;
- e) per la condizione del n. 5: attestato dell'AVS;
- f) per la condizione del n. 6: sentenza e convenzione di divorzio.

³ Il partner superstite designato dal defunto deve far valere il suo diritto presso la Cassa per iscritto ed entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Egli deve fornire la prova che soddisfa le condizioni.

⁴ Se la comunione di vita con domicilio comune tra l'assicurato e il partner aveva avuto inizio dopo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'assicurato ha compiuto 65 anni, il diritto alla rendita al partner superstite è soggetto alla condizione supplementare che, al decesso dell'assicurato:

- a) il partner superstite abbia a carico uno o più figli comuni; o
- b) il partner superstite abbia compiuto 45 anni.

Art. 37 Inizio e fine del diritto alla rendita al partner superstite

Il diritto alla rendita al partner superstite nasce il primo giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato, ma al più presto il primo giorno del mese che segue quello per il quale lo stipendio mensile intero del defunto è stato versato per l'ultima volta. Il diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale il partner superstite decede, contrae matrimonio o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni dell'art. 36.

Art. 38 Importo della rendita al partner superstite

L'importo della rendita al partner superstite è pari alla rendita al coniuge superstite (art. 34). In ogni caso, un'unica rendita al partner è dovuta dalla Cassa.

2.3.6. Rendita per figlio

Art. 39 Aveni diritto

- ¹ Se un assicurato è beneficiario di una rendita di d'invalidità o di vecchiaia erogata dalla Cassa, ha diritto ad una rendita per figlio per ognuno dei suoi figli ai sensi dell'art. 40.
- ² Quando un assicurato attivo, invalido o pensionato decede, ognuno dei suoi figli ai sensi dell'art. 40 ha diritto ad una rendita per figlio.

Art. 40 Figli

Sono considerati figli di un assicurato:

- a) i figli nati da un matrimonio contratto dall'assicurato;
- b) i figli la cui filiazione nei confronti dell'assicurato risulta da nascita o adozione, oppure è stata stabilita mediante matrimonio, riconoscimento o per sentenza del giudice;
- c) i figli accolti, al mantenimento dei quali l'assicurato doveva provvedere il giorno del suo decesso, o deve provvedere il giorno in cui nasce il suo diritto ad una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

Art. 41 Diritto alla rendita

- ¹ Il diritto alla rendita per figlio sorge con l'inizio del pagamento di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, o il primo giorno del mese che segue il decesso, ma al più presto il primo giorno del mese che segue quello per il quale lo stipendio mensile intero del defunto è stato versato per l'ultima volta, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto 18 anni.
- ² Per i figli in formazione o che sono invalidi per almeno il 70 % e che non sono capaci di esercitare una attività lucrativa, il diritto alla rendita per figlio sussiste, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui hanno compiuto 25 anni.
- ³ Se un figlio beneficiario di una rendita decede, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese del decesso.

Art. 42 Importo della rendita

- ¹ L'importo annuo della rendita per figlio è pari:
 - a) se l'assicurato è invalido o pensionato:
al 25 % della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia assicurata dalla Cassa. La parte di rendita attribuita al coniuge creditore nell'ambito della spartizione della previdenza professionale ai sensi dell'art. 124a CC non fa parte della rendita annuale d'invalidità o di vecchiaia assicurata;
 - b) se l'assicurato defunto era attivo:
al 25 % della rendita di vecchiaia annua che il defunto avrebbe percepito al giorno del pensionamento regolamentare in applicazione dell'art. 23, se fosse rimasto in servizio fino a quella data, mantenendo il suo ultimo stipendio contributivo;
 - c) se l'assicurato defunto era invalido o pensionato:
al 25 % della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia che era assicurata al defunto. La

parte di rendita attribuita al coniuge creditore nell'ambito della spartizione della previdenza professionale ai sensi dell'art. 124a CC non fa parte della rendita annuale d'invalidità o di vecchiaia assicurata.

- ² Se la rendita per figlio d'invalido o di pensionato è commutata in una rendita per orfani, la Cassa continua a versare l'importo della rendita per figlio di invalido o di pensionato.
- ³ Il diritto a una rendita per figlio esistente al momento dell'introduzione di una procedura di divorzio non viene meno allorchè si procede alla spartizione della previdenza professionale ai sensi degli art. 124 e 124a CC.

2.3.7. Indennità funeraria³

Gli articoli 43 a 45 saranno soppressi con effetto dal 1° maggio 2018.

Art. 43 Generalità³

Al decesso di ogni assicurato, coniugato o non coniugato, attivo, invalido o pensionato, la Cassa versa, indipendentemente dalle disposizioni di diritto successorio, un'indennità funeraria agli aventi diritto del defunto ai sensi dell'art. 44.

Art. 44 Aveni diritto³

- ¹ Per aventi diritto del defunto si intende:
 - a) in primo luogo: il coniuge o il partner che soddisfi le condizioni dell'art. 36 cpv. 1;
 - b) in mancanza di coniuge o partner che soddisfi le condizioni dell'art. 36 cpv. 1: i figli del defunto, in parti uguali;
 - c) in mancanza di figli: il padre e la madre del defunto, in parti uguali;
 - d) in mancanza di genitori: i fratelli e le sorelle del defunto, in parti uguali.
- ² In mancanza di aventi diritto secondo il cpv. 1, la Cassa ha la competenza di attribuire tutto o parte dell'indennità funeraria ad un terzo che può dimostrare di aver preso a carico le ultime spese causate dal defunto, ad esclusione, tuttavia, dell'ente pubblico. Possono essere rimborsate solo le spese, legate alla sepoltura, che non possono essere coperte dalla comunità ereditaria.
- ³ In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 1 e di attribuzione in applicazione del cpv. 2, l'indennità funeraria è devoluta a favore della Cassa.

Art. 45 Importo³

L'importo dell'indennità funeraria è pari:

- a) se il defunto era attivo:

³ Con decisione del Consiglio di fondazione presa nel corso della seduta del 22 novembre 2017, l'indennità funeraria sarà soppressa con effetto dal 1° maggio 2018; gli art. 43 a 45 saranno quindi abrogati a quella data.

al 50 % della rendita annua di vecchiaia che il defunto avrebbe percepito al momento del pensionamento regolamentare in applicazione dell'art. 23, se fosse rimasto in servizio fino a quella data, mantenendo il suo ultimo stipendio contributivo;

b) se il defunto era invalido o pensionato:

al 50 % della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia che era assicurata al defunto. La parte di rendita attribuita al coniuge creditore nell'ambito della spartizione della previdenza professionale ai sensi dell'art. 124a CC non fa parte della rendita annuale d'invalidità o di vecchiaia assicurata.

2.3.8. Capitale al decesso

Art. 46 Generalità

Indipendentemente dalle disposizioni di diritto successorio, un capitale al decesso è dovuto allorché un assicurato decede senza che nasca il diritto a una rendita al coniuge superstite (art. 33 e 49) o a una rendita al partner superstite (art. 36), sempre che l'assicurato disponga di un capitale ai sensi dell'art. 48.

Art. 47 Aventi diritto

¹ Il capitale al decesso è versato ai seguenti aventi diritto:

- a) al coniuge superstite che non soddisfi una delle condizioni definite all'art. 33 cpv. 2 per una rendita al coniuge superstite;
- b) al partner superstite ai sensi dell'art. 36 che non soddisfi una delle condizioni definite all'art. 36 cpv. 4;
- c) in mancanza di questi ultimi: ai figli del defunto che soddisfino le condizioni per la corresponsione di una rendita per figlio, in parti uguali;
- d) in mancanza di questi ultimi: alle persone a carico del defunto, in parti uguali;
- e) in mancanza di queste ultime: ai figli del defunto che non soddisfino le condizioni per la corresponsione di una rendita per figlio, in parti uguali;
- f) in mancanza di questi ultimi: ai genitori, in parti uguali;
- g) in mancanza di questi ultimi: ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali;
- h) in mancanza di questi ultimi: agli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici, secondo le disposizioni di diritto successorio.

² Gli aventi diritto devono far valere il loro diritto nei confronti della Cassa entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Essi devono fornire la prova che soddisfano le condizioni. In mancanza di aventi diritto ai sensi del presente articolo, il capitale al decesso è devoluto a favore della Cassa.

Art. 48 Importo

L'importo del capitale al decesso è pari alla somma dei versamenti (contributi, importi assegnati all'acquisto di prestazioni) che il defunto ha personalmente effettuato alla Cassa dal 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno, senza interessi, eventualmente diminuita in applicazione degli art. 50 cpv. 3 e 58 cpv. 8. Da questo importo sono dedotti la totalità delle rendite d'invalidità e di vecchiaia eventualmente già corrisposte dalla Cassa,

l'eventuale capitale versato in luogo della totalità o di parte della rendita di vecchiaia, nonché il valore attuale della parte di rendita attribuita nell'ambito del divorzio calcolata, alla data del passaggio in giudicato della sentenza, secondo le basi tecniche della Cassa.

2.3.9. Prestazioni in caso di divorzio o in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 49 Diritto alle prestazioni dei superstiti

- ¹ Il coniuge divorziato e l'ex-partner sono assimilati al vedovo o alla vedova in caso di decesso dell'ex-coniuge o dell'ex-partner, a patto che le tre condizioni cumulative seguenti siano soddisfatte al momento del decesso dell'assicurato:
 - a) abbia beneficiato, in virtù della sentenza di divorzio, di una rendita fondata sugli art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 34 cpv. 2 e 3 LUD;
 - b) abbia compiuto i 45 anni o debba provvedere al sostentamento di uno o più figli;
 - c) il matrimonio sia durato almeno 10 anni.
- ² Se, al momento del decesso dell'assicurato, il coniuge divorziato o l'ex-partner non ha figli a carico o non ha compiuto i 45 anni, ma soddisfa le altre condizioni definite al cpv. 1, in questo caso ha diritto ad un capitale pari a tre rendite annue determinate secondo il cpv. 4.
- ³ Il diritto alle prestazioni di superstiti è mantenuto per tutto il tempo durante il quale la rendita avrebbe dovuto essere versata.
- ⁴ Le prestazioni di superstiti sono ridotte se, addizionate a quelle dell'AVS, superano il montante delle pretese previste dalla sentenza di divorzio; la riduzione è limitata al montante del superamento. Le rendite di superstiti dell'AVS sono prese in considerazione solo se superano un diritto relativo a una rendita di invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. La rendita erogata al superstite non può tuttavia eccedere il montante della rendita minima LPP di coniuge superstite.
- ⁵ Il versamento di una rendita al superstite non modifica in alcun modo i diritti del coniuge o del partner ai sensi dell'art. 36.

Art. 50 Trasferimento della prestazione di libero passaggio e della rendita vitalizia

- ¹ Le prestazioni di libero passaggio e le parti di rendita vengono suddivise conformemente agli art. 122 e 124e CC e 22 a 22f LFLP. Il giudice notifica d'ufficio alla Cassa l'importo da trasferire e le fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza.
- ² Se una parte della prestazione di libero passaggio dell'assicurato è trasferita in applicazione del cpv. 1, la rendita di vecchiaia acquisita è diminuita nella proporzione esistente fra l'importo attribuito al coniuge e l'importo della prestazione di libero passaggio calcolata al momento del divorzio in conformità agli art. 53 e 54. L'importo trasferito può essere riacquistato, in tutto o in parte, conformemente all'art. 7.
- ³ La somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al divorzio (contributi personali senza interessi da una parte, importi previamente versati per l'acquisto di prestazioni con interessi d'altra parte) e l'avere di vecchiaia secondo la LPP è diminuita nella stessa proporzione di quella risultante dell'applicazione del cpv. 2.
- ⁴ Se il congiunto debitore diventa beneficiario di una rendita di vecchiaia durante la procedura di divorzio, o diventa beneficiario di una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di

pensionamento regolamentare durante la procedura di divorzio, la riduzione della rendita, determinata secondo gli art. 29 cpv. 5 o art. 50 cpv. 2 e versata in eccesso fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, è suddivisa per metà tra i coniugi, vale a dire attraverso la riduzione della prestazione di libero passaggio da trasferire in favore del coniuge creditore e attraverso la compensazione sulla rendita di vecchiaia versata al congiunto debitore (art. 19g OLP).

- ⁵ La parte di rendita attribuita al coniuge creditore è convertita in rendita vitalizia secondo la formula indicata nell'allegato all'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio.
- ⁶ In caso di trasferimento di una rendita vitalizia in applicazione dell'art. 124a CC, la rendita di vecchiaia versata è diminuita della parte di rendita attribuita al coniuge creditore.
- ⁷ Il Consiglio di fondazione fissa l'importo degli esborsi di partecipazione alle spese della Cassa causate dalla compilazione dei documenti richiesti dall'assicurato nell'ambito del suo divorzio.
- ⁸ Per la spartizione della prestazione di libero passaggio e delle parti di rendita, la data determinante è la data di introduzione della procedura di divorzio. La data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è determinante per la conversione secondo il cpv. 5.
- ⁹ Per il resto, sono applicabili le disposizioni di diritto federale, in particolare gli art. 25a e 25b OPP 2 relativi alla spartizione della previdenza in caso di riduzione della rendita di invalidità o della rendita di vecchiaia di un invalido diventato pensionato a causa di sovraindennizzo.

2.3.10. Prestazione di libero passaggio

Art. 51 Fine dell'affiliazione prima del 1° gennaio seguente il 24° compleanno

- ¹ L'assicurato la cui affiliazione finisce prima del 1° gennaio seguente il suo 24° compleanno non ha nessun diritto nei confronti della Cassa.
- ² I contributi che egli ha personalmente versato sono considerati nella loro totalità utilizzati per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso.

Art. 52 Fine dell'affiliazione dopo il 1° gennaio seguente il 24° compleanno

- ¹ L'assicurato la cui affiliazione finisce dopo il 1° gennaio seguente il suo 24° compleanno, ma prima che nasca il diritto alla rendita di vecchiaia anticipata, cioè prima del primo giorno del mese che segue il 60° compleanno e per un motivo diverso da quelli menzionati all'art. 9 cpv. 1, acquisisce una prestazione di libero passaggio il cui importo è definito agli art. 53 e 54.
- ² Lo stesso vale dopo l'apertura del diritto alla rendita di vecchiaia anticipata e se la prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro o se l'assicurato ne chiedi il mantenimento in una forma ammessa dalla legge se è alla ricerca di un nuovo impiego.
- ³ La prestazione di libero passaggio è esigibile dalla fine dell'affiliazione (art. 9 cpv. 1). A partire da tale data, essa frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione scaduta entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, al più presto tuttavia 30 giorni dalla fine dell'affiliazione, a partire da tale momento sono dovuti degli interessi di mora al tasso fissato all'art. 65.

Art. 53 Importo della prestazione di libero passaggio

- ¹ Fatta riserva dell'art. 54, l'importo della prestazione di libero passaggio è pari al valore attuale della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa collegate, acquisite alla fine dell'affiliazione in applicazione dell'art. 22, tenuto conto degli art. 50 cpv. 2 e 58 cpv. 8. Questo valore attuale si ottiene moltiplicando l'importo della rendita di vecchiaia acquisita per il fattore secondo l'allegato A al presente regolamento, corrispondente all'età dell'assicurato a questa data.
- ² L'aumento della prestazione di libero passaggio, calcolato secondo il cpv. 1 in seguito all'adattamento della tariffa dell'allegato A al primo gennaio 2016 (adeguamento del tasso di interesse tecnico) sarà totalmente acquisito al giorno dell'affiliazione solo dopo un termine di 5 anni. L'aumento è acquisito progressivamente in ragione di un 60° al mese ed è gestito per mezzo di un conto di transizione. Il saldo del conto di transizione è dedotto dall'importo risultante dall'applicazione del cpv. 1.
- ³ Il termine e i principi previsti al cpv. 2 sono applicabili all'aumento della prestazione di libero passaggio, calcolata ai sensi del cpv. 1, in seguito all'adattamento della tariffa dell'allegato A al 1° gennaio 2018 (adattamento del tasso di interesse tecnico).

Art. 54 Importo minimo della prestazione di libero passaggio

- ¹ In deroga eventuale all'art. 53, l'importo della prestazione di libero passaggio è in ogni caso almeno pari agli importi che l'assicurato ha già pagato per finanziare un acquisto di prestazioni in applicazione dell'art. 7 (prestazione di libero passaggio trasferita dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, apporti personali), con interessi al tasso minimo LPP; a questi si aggiungono i contributi personalmente versati alla Cassa dall'assicurato dopo il 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno, aumentati del 4 % per ogni anno d'età superiore ai 20 anni, ma al massimo del 100 %, l'età risultando dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
- ² Sono riservati gli art. 50 cpv. 3 e 58 cpv. 8.

Art. 55 Assegnazione della prestazione di libero passaggio

- ¹ Quando i rapporti di servizio sono disdetti, o quando lo stipendio annuo minimo fissato all'art. 3 cpv. 1 lett. b non è più realizzato, il datore di lavoro ne informa la Cassa al più presto, e le fa sapere se la disdetta è dovuta a motivi di salute.
- ² La Cassa comunica all'assicurato l'importo della sua prestazione di libero passaggio e lo invita a fornire le informazioni necessarie alla sua assegnazione secondo i seguenti cpv. 3 e 4. Sono riservate le disposizioni del cpv. 5.
- ³ Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, in base alle informazioni fornite alla Cassa dall'assicurato.
- ⁴ Se l'assicurato non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la conclusione di una polizza di libero passaggio o l'apertura di un conto di libero passaggio conformemente all'art. 1 cpv. 2 OLP.
- ⁵ Se l'assicurato non comunica alla Cassa le informazioni necessarie nel termine fissato, la Cassa trasferisce l'importo della prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, all'istituto collettore, al più presto 6 mesi e al più tardi 2 anni dopo la fine dell'affiliazione.
- ⁶ L'art. 56 è riservato.

Art. 56 Pagamento in contanti

- ¹ L'assicurato la cui affiliazione termina prima del 1° giorno del mese che segue il suo 60° compleanno può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a) se lascia definitivamente la Svizzera; sono riservati i trattati internazionali;
 - b) se comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato.
- ² Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Se questo consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- ³ La Cassa è abilitata ad esigere tutte le prove che giudica necessarie e a rinviare il pagamento fino alla loro presentazione.

Art. 57 Fine dell'assicurazione presso la Cassa

- ¹ L'assicurazione presso la Cassa cessa il giorno in cui l'affiliazione prende fine.
- ² Se, durante il mese che segue la fine dell'affiliazione, l'assicurato non è legato per contratto ad un nuovo datore di lavoro, e se decede o contrae un'inabilità al lavoro che provoca in seguito il suo decesso o l'assegnazione di una rendita d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità, in questi casi continua a essere assicurato presso la Cassa.
- ³ Se la Cassa deve intervenire in applicazione del cpv. 2, e se la prestazione di libero passaggio è già stata attribuita, la Cassa ne esigerà la restituzione; in caso di mancata restituzione, la Cassa ridurrà l'importo delle prestazioni nella misura imposta da questa circostanza.

2.4. Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 58 Prelievo anticipato

- ¹ L'assicurato attivo può, fino alla fine del mese nel corso del quale compie 62 anni e sempre che non benefici di prestazioni di vecchiaia anticipate della Cassa, chiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio. L'assicurato deve presentare i documenti giustificativi idonei.
- ² I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà per uso proprio dell'assicurato, per acquisire partecipazioni alla proprietà di un'abitazione o per rimborsare prestiti ipotecari. È considerata abitazione per uso proprio dell'assicurato un'abitazione che l'assicurato utilizza nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.
- ³ Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.
- ⁴ Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.

- ⁵ L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20'000 franchi. Un prelievo anticipato può essere richiesto una sola volta ogni 5 anni.
- ⁶ Allorché le condizioni del prelievo anticipato sono soddisfatte, la Cassa dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di deficit di copertura, la Cassa può limitare il prelievo anticipato nel tempo e limitarne l'importo, o rifiutare qualsiasi prelievo se utilizzato per rimborsare prestiti ipotecari; la Cassa informa l'assicurato sulla portata e sulla durata di tale misura.
- ⁷ La Cassa trasferisce l'importo del prelievo anticipato direttamente al venditore, al costruttore o al mutuante, dopo la presentazione dei documenti giustificativi idonei e con il consenso dell'assicurato. Il pagamento diretto all'assicurato non è ammesso.
- ⁸ Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni assicurate, della somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al versamento anticipato (contributi personali senza interessi da un lato, montanti previamente utilizzati per l'acquisto di prestazioni con interessi dall'altro lato), e dell'avere di vecchiaia secondo la LPP conformemente all'art. 50.
- ⁹ L'assicurato può in qualsiasi momento rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, al più tardi tuttavia fino alla fine del mese nel corso del quale compie 62 anni, sempre che non benefici di prestazioni di vecchiaia anticipata da parte della Cassa, o fino all'insorgere di un altro caso di previdenza oppure ancora fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- ¹⁰ L'assicurato deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso dell'assicurato non è esigibile alcuna prestazione di previdenza.
- ¹¹ L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni (art. 7).
- ¹² Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, il contribuente può esigere che, per l'importo corrispondente, le imposte pagate al momento del prelievo anticipato gli vengano rimborsate. Tali rimborsi non possono essere dedotti al momento del calcolo del reddito imponibile.
- ¹³ Il Consiglio di fondazione fissa l'importo degli esborsi di partecipazione alle spese della Cassa causati dalla domanda di versamento anticipato.
- ¹⁴ Per il resto si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 59 Costituzione in pegno

- ¹ L'assicurato attivo può, fino alla fine del mese nel corso del quale compie 62 anni e sempre che non benefici di prestazioni di vecchiaia anticipate della Cassa, costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio. L'assicurato deve presentare i documenti giustificativi idonei.
- ² I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
- ³ La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge.

- ⁴ Fino all'età di 50 anni può essere costituita in pegno la totalità della prestazione di libero passaggio. In seguito, può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
- ⁵ Affinché la costituzione in pegno sia valida, la Cassa deve esserne informata per iscritto dall'assicurato o dal creditore pignoratizio.
- ⁶ Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti, il pagamento di prestazioni di previdenza e il versamento nell'ambito di un divorzio.
- ⁷ Se il pegno deve essere realizzato, si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo anticipato.
- ⁸ Il Consiglio di fondazione fissa l'importo degli esborsi di partecipazione alle spese della Cassa causati dalla richiesta di costituzione in pegno.
- ⁹ Per il resto, si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

2.5. Introiti della Cassa

Art. 60 Contributo dell'assicurato

- ¹ Ogni assicurato deve versare un contributo alla Cassa dal momento della sua affiliazione e finché egli rimane in servizio, ma al più tardi fino al giorno in cui egli è accertato invalido, fino al giorno del pensionamento regolamentare oppure quando lo stipendio annuo minimo fissato all'art. 3 cpv. 1 let. b non è più raggiunto.
- ² Per l'assicurazione rischi, cioè fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o che coincide con questo, l'importo annuo del contributo dell'assicurato è pari all'1 % dello stipendio contributivo.
- ³ Per l'assicurazione completa, compresa l'assicurazione rischi, cioè dal 1° gennaio che segue il 24° compleanno, l'importo annuo del contributo dell'assicurato dipende dall'età, come indicato dalla tabella sottostante.

L'età è pari alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Età dell'assicurato	Tasso del contributo	
	Fino al 30.04.2018	Dal 01.05.2018 ⁴
da 25 a 34 ans	6.0 %	6.4 %
da 35 a 39 ans	6.5 %	6.9 %
da 40 a 44 ans	7.0 %	7.4 %
da 45 a 49 ans	7.5 %	7.9 %
da 50 a 54 ans	8.0 %	8.4 %
da 55 a 65 ans	8.5 %	8.9 %
Da 65 ans	8.5 %	8.9 %

⁴ Nuovi tassi applicabili dal 1° maggio 2018 conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione presa nel corso della seduta del 22 novembre 2017.

- ⁴ Il contributo dell'assicurato è detratto ogni mese dal suo stipendio a favore della Cassa.

Art. 61 Contributo del datore di lavoro

- ¹ Contemporaneamente all'obbligo per l'assicurato di versare contributi, sussiste quello relativo al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
- ² L'importo annuo del contributo del datore di lavoro è pari a:
- 1 % della somma degli stipendi contributivi degli assicurati soggetti all'assicurazione rischi;
 - 8 % della somma degli stipendi contributivi degli assicurati soggetti all'assicurazione completa. Il tasso passerà al 9.6% a partire dal 1° maggio 2018⁵.
- ³ Il contributo del datore di lavoro è trasferito ogni mese da quest'ultimo alla Cassa con i contributi detratti dagli stipendi degli assicurati.

Art. 62 Utilizzo dei fondi liberi

Il Consiglio di fondazione può decidere liberamente di destinare una parte dei fondi liberi al finanziamento di prestazioni supplementari se la salute finanziaria della Cassa lo permette. Il Consiglio di fondazione tiene conto di tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione in una prospettiva a lungo termine e deve soddisfare in particolare alle misure di sicurezza.

Art. 63 Congedo

- ¹ In caso di congedo non retribuito l'assicurato può, con il consenso della Cassa, mantenere la sua affiliazione alla stessa, ma al massimo per il periodo di un anno.
- ² Il datore di lavoro informa la Cassa per iscritto prima dell'inizio del congedo sulla scelta dell'assicurato, di:
- mantenere l'assicurazione completa, compresa l'assicurazione rischi, e pagare la totalità dei contributi (parte personale e parte del datore di lavoro), o;
 - mantenere unicamente l'assicurazione rischi e pagare i contributi dell'assicurazione rischi (parte personale e parte del datore di lavoro). In tale caso, le prestazioni assicurate saranno ridotte nella misura risultante dall'applicazione delle regole attuariali.
- ³ Gli eventuali contributi di risanamento a carico degli assicurati e del datore di lavoro decisi conformemente all'art. 64 cpv. 2 sono dovuti dall'assicurato in caso di mantenimento dell'assicurazione completa.

Art. 64 Bilancio tecnico

- ¹ Il Consiglio provvede a far stabilire periodicamente, dal perito in materia di previdenza professionale, il bilancio tecnico della Cassa per verificare se gli impegni di questa sono coperti dai suoi attivi.

⁵ Conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione presa nel corso della seduta del 22 novembre 2017.

- ² Se il perito rileva delle insufficienze pregiudizievoli al buon andamento della Cassa, il Consiglio di fondazione è tenuto a decidere delle misure adatte ad assorbire questi scoperti.

Titolo III

Disposizioni speciali

Art. 65 Tasso d'interesse

- ¹ Il tasso d'interesse tecnico della Cassa è stabilito dal Consiglio di fondazione.
- ² Il tasso d'interesse di mora applicabile alle prestazioni di libero passaggio è pari al tasso d'interesse minimo secondo la LPP.
- ³ Il tasso di interesse applicabile alla prestazione da trasferire in caso di divorzio secondo l'art. 19j cpv. 5 OLP corrisponde alla metà del tasso di interesse concesso su un conto privato dalla banca cantonale della sede della Cassa, arrotondata allo 0,1 % inferiore.

Art. 66 Certificato d'assicurazione

- ¹ Ogni anno, la Cassa fornisce ad ogni assicurato un certificato d'assicurazione sul quale figura l'importo delle prestazioni personali assicurate, incluso quello della prestazione di libero passaggio, calcolate in conformità al presente regolamento.
- ² In caso di divergenza tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, quest'ultimo fa fede.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 67 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può in qualsiasi momento procedere alla modifica del presente regolamento, sempre che i diritti acquisiti dagli assicurati il giorno della modifica non vengano ridotti. Sono riservate le misure prese per sopprimere uno scoperto tecnico.

Art. 68 Interpretazione

Tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento saranno risolti dal Consiglio di fondazione che deciderà attenendosi allo spirito del presente regolamento, degli statuti e del regolamento d'organizzazione della Cassa, nonché delle disposizioni legali relative alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in vigore.

Art. 69 Foro e diritto applicabile

- ¹ Il foro giuridico per ogni litigio riguardante il presente regolamento si trova, a scelta della parte attrice, nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto (art. 73 cpv. 3 LPP).
- ² Il diritto applicabile è il diritto svizzero.

Art. 70 Lingua

- ¹ Il presente regolamento è stato redatto in lingua francese, tedesca ed italiana.
- ² In caso di divergenza tra la versione in lingua francese e la traduzione nelle altre lingue, fa fede la versione francese.

Art. 71 Disposizioni transitorie

a) Designazioni di beneficiari anteriori al 1° gennaio 2005

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali relative all'ordine dei beneficiari di prestazioni al decesso, le designazioni di beneficiari giunte alla Cassa fino al 31 dicembre 2004, effettuate in applicazione del regolamento in vigore a tale data, sono revocate a partire dal 1° gennaio 2005.

b) Regolamentazione anteriore

- ¹ L'entrata in vigore del presente regolamento non ha alcun effetto sulle rendite in corso il 31 dicembre 2017, fatte salve particolarmente le disposizioni regolamentari relative al cumulo di prestazioni (art. 16) e alle misure necessarie a riassorbire lo scoperto (art. 64 cpv. 2).
- ² I diritti a delle prestazioni di aspettative sono determinati conformemente al seguente regolamento.

c) Versamento in capitale

Per ogni pensionamento fino al 31 dicembre 2018, il montante del capitale è determinato conformemente all'art. 26 cpv. 2 e 3 del Regolamento di assicurazione nella versione in vigore al 31 dicembre 2017. Tuttavia, sono applicabili le tariffe dell'allegato C in vigore al 1° gennaio 2018.

Art. 72 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nel corso della seduta del 22 novembre 2017. Entra in vigore il 1° gennaio 2018, con riserva delle disposizioni espressamente soppresse (art. 43 a 45) e modificate (art. 60 cpv. 3 e 61 cpv. 2), con effetto dal 1° maggio 2018 e sostituisce il Regolamento d'assicurazione precedentemente in vigore.

Neuchâtel, 22 novembre 2017

CASSA PENSIONI SWATCH GROUP



Peter Stierli

Presidente del Consiglio di fondazione



Thierry Kenel

Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Prestazione di libero passaggio (art. 7 cpv. 3 e 53 cpv. 1)

- **all'affiliazione:** fattore per il quale viene divisa la prestazione di libero passaggio trasferita all'affiliazione, o un apporto personale posteriore a questa, per determinare l'importo annuo della rendita di vecchiaia così acquisita;
- **all'uscita:** fattore per il quale viene moltiplicato l'importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita alla fine dell'affiliazione per determinare l'importo della riserva matematica.

Età dell'assicurato	Uomini	Donne
24 anni	4.376	4.137
25 anni	4.517	4.270
26	4.663	4.407
27	4.813	4.549
28	4.968	4.695
29	5.128	4.846
30 anni	5.292	5.002
31	5.462	5.163
32	5.638	5.329
33	5.818	5.500
34	6.005	5.677
35 anni	6.197	5.859
36	6.396	6.048
37	6.601	6.242
38	6.812	6.443
39	7.030	6.651
40 anni	7.255	6.865
41	7.487	7.086
42	7.727	7.315
43	7.974	7.551
44	8.229	7.795
45 anni	8.493	8.048
46	8.765	8.309
47	9.046	8.579
48	9.337	8.858
49	9.638	9.148
50 anni	9.949	9.447
51	10.271	9.758
52	10.604	10.079
53	10.950	10.412
54	11.308	10.757
55 anni	11.679	11.116
56	12.065	11.487
57	12.465	11.873
58	12.881	12.273
59	13.313	12.689
60 anni	13.764	13.120
61	14.232	13.568
62	14.721	14.033
63	15.229	14.516
64	15.759	15.017
65 anni	16.311	15.539

L'età è calcolata in anni e mesi. Per una frazione d'anno di età, il fattore è determinato pro rata temporis.

Rendita di vecchiaia acquisita (art. 22 cpv. 2)

Importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita nel corso di un anno civile per uno stipendio contributivo di CHF 1'000.-

Età dell'assicurato	Importo acquisito (uomini e donne)	Importo proiettato (uomini e donne)
24 anni	22.4	666.4
25 anni	22.0	644.0
26	21.6	622.0
27	21.2	600.4
28	20.8	579.2
29	20.4	558.4
30 anni	20.0	538.0
31	19.6	518.0
32	19.2	498.4
33	18.8	479.2
34	18.4	460.4
35 anni	18.0	442.0
36	17.6	424.0
37	17.2	406.4
38	16.8	389.2
39	16.4	372.4
40 anni	16.0	356.0
41	15.6	340.0
42	15.2	324.4
43	14.8	309.2
44	14.4	294.4
45 anni	14.0	280.0
46	14.0	266.0
47	14.0	252.0
48	14.0	238.0
49	14.0	224.0
50 anni	14.0	210.0
51	14.0	196.0
52	14.0	182.0
53	14.0	168.0
54	14.0	154.0
55 anni	14.0	140.0
56	14.0	126.0
57	14.0	112.0
58	14.0	98.0
59	14.0	84.0
60 anni	14.0	70.0
61	14.0	56.0
62	14.0	42.0
63	14.0	28.0
64	14.0	14.0
65 anni	14.0	-

L'età è pari alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Conversione del capitale (art. 8 cpv. 4 lett. a) e delle rendite di vecchiaia differite non corrisposte in rendita complementare (art. 25 cpv. 3)

Il capitale accumulato ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 lett. a deve essere diviso per la tariffa in basso per determinare la rendita supplementare.

Il capitale costituito dalle rendite di vecchiaia differite non corrisposte e dai contributi personali e del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 deve essere diviso per la tariffa in basso e destinato a un aumento delle prestazioni.

La tariffa è determinata dall'età dell'assicurato alla fine dell'affiliazione.

Età dell'assicurato	Tariffa di conversione	
	Uomini	Donne
60	18.238	17.610
61	17.864	17.213
62	17.484	16.807
63	17.098	16.393
64	16.706	15.970
65	16.311	15.539
66	15.892	15.093
67	15.465	14.638
68	15.030	14.175
69	14.588	13.704
70	14.139	13.226

L'età è calcolata in anni e mesi. Per una frazione d'anno di età, la tariffa di conversione è determinata pro rata temporis.